



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/740690 - Fax 070/743233
E-mail: comunesercdiana@libero.it - uffteccserdiana@libero.it
C.F.: 8000265929 - P. IVA: 01320970922

ORDINANZA N. 48 DEL 23/09/2013

PROT. 6155 DEL 23 SET. 2013

IL SINDACO

VISTA la nota PG/2013/0110438 del 20.09.2013 del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Cagliari con la quale comunica la conferma della circolazione del Virus della Febbre Catarrale degli ovini nell'allevamento sito nel territorio di questo comune in località "Sibiola" identificato con codice aziendale IT071CA029, di proprietà del Sig. Loi Simone, nato a Cagliari il 02.03.1980 residente a Dolianova in via Gallura n. 23;

CONSIDERATO che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare la diffusione della malattia;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 gennaio 1968 n. 34;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la L.R. 8 luglio 1985 n. 15;

VISTO il D. Igvo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 12;

VISTO il D. Lgvo 09 luglio 2003 n. 225;

VISTO il DAISAS n. 43 del 17/09/2003 su "Zona di protezione per Febbre Catarrale degli ovini della Regione Sardegna";

ORDINA

Al Sig. Loi Simone e per quanto di competenza all'Azienda U.S.L. n. 8:

1. l'azienda di proprietà del Sig. Loi Simone, nato a Cagliari il 02.03.1980 residente a Dolianova in via Gallura n. 23, sita in località "Sibiola", identificato con codice aziendale IT071CA029, è sottoposta a **sequestro sanitario e a vigilanza ufficiale**;
2. il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e l'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di malattia; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
3. il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

5. le visite regolari dell'azienda e, in tali occasioni, un esame clinico approfondito degli animali sospetti o l'autopsia di quelli morti e, se necessario, esami di laboratorio per la conferma della malattia;
6. il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione e le norme regionali riguardanti la movimentazione animale;
7. l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
8. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
9. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
10. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda o di quelli abbattuti, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa e pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento, entro (sessanta) giorni dalla data di notifica è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed entro 120 (centoventi) giorno al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dott. Ing. Roberto Meloni



Copia della presente viene notificata alla:

Sig. Loi Simone nato a Cagliari il 02.03.1980 residente a Dolianova in via Gallura n. 23;

Ed inviata copia autentica della medesima:

All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e A.S. Servizio della Prevenzione – Cagliari; FAX 070/6065280

Al Servizio Veterinario dell'Azienda USL 8 – via Nebida n. 21 – 09121 Cagliari ; anticipata Fax 070/6092740 e posta ordinaria

Al Veterinario Ufficiale del Comune di Serdiana c/o Azienda USL n. 8 Dolianova – FAX 070/743511;

Al Comando Stazione Carabinieri – Dolianova FAX 070/7441329;

Al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Dolianova. FAX 070/74414112;

All'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune di Serdiana